



DECRETO

**CHE CONCEDE AI SACERDOTI IL VOTO NELLE ELEZIONI E LI DICHIARA
INELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

11 Ottobre 1906

Art. 1.

- E' concesso il voto nelle elezioni dei Consiglieri ai sacerdoti.

Art. 2.

- I sacerdoti però non potranno essere eletti alla carica di Consigliere. (1)

(1) In senso conforme è l'art. 37 della Legge elettorale 6 maggio 1909.